

ciali anche i mali che provengono invece da una trascurata sorveglianza, e dei quali le autorità tutorie elettive non hanno colpa veruna. E tale confusione si trova pur anche nella relazione che accompagna il nuovo progetto di legge comunale e provinciale in cui lamentandosi che la *vigilanza* sui Comuni e sulle opere pie non è esercitata efficacemente si dice che la causa di ciò è da ricercarsi nella difficoltà in cui si trova la Deputazione provinciale di portare nell'adempimento del gravissimo ufficio quella sollecitudine incessante e rigorosa che sarebbe necessaria. Ci parrebbe adunque opportuno che si togliesse di mezzo cotesto equivoco, e si mettesse in chiaro come le attribuzioni deferite dalla legge all'autorità tutoria propriamente detta sieno molto minori di quello che si crede; mentre assai più numerose e più praticamente importanti sono le altre che si compendiano sotto il titolo della vigilanza affidata esclusivamente ai rappresentanti del Governo. — Difatti un esame attento delle leggi che governano le istituzioni locali ed un po' di pratica che si abbia del meccanismo amministrativo, debbono persuadere chiunque che sebbene le Deputazioni provinciali si fregino del titolo di tutrici dei Comuni e delle opere pie il potere loro, o almeno quello dei loro membri elettivi, non è quale e quanto si crede così all'ingrosso dal pubblico e che oggi si mette in mostra per aggravare le censure mosse contro il loro operato.

Osserviamo difatti quanto segue per le amministrazioni delle opere pie. L'autorità tutoria non ne vede i bilanci, ma unicamente i rendiconti, cioè interviene a cose fatte; ed il suo beneplacito è richiesto solamente se si tratta di alienazione di immobili, di diminuzione o trasformazione di patrimonio, di intraprendimento di liti, e riforma di statuti e di regolamenti di amministrazione. Coteste attribuzioni sono certo importanti, ma di assai maggior entità risultano nella pratica le attribuzioni demandate alle autorità governative alle quali è affidata la vigilanza pel regolare andamento delle pie istituzioni, e per la osservanza delle disposizioni di legge. Il Prefetto deve sorvegliare e cercare che le opere pie compolino nel tempo debito i loro bilanci e li trasmettano alla prefettura, con chè egli ha mezzo di vedere se la gestione venga iniziata a dovere. A lui solo spetta procurare che esse formino i propri inventari, che abbiano il rispettivo tesoriere con le cautele dalla legge volute, che inviino a tempo i rendiconti, che il loro operato sia conforme agli statuti di fondazione; come egli solo ha il diritto di inviare appositi commissari per le verifiche di cassa, per riconoscere come procedano le cose, se si osservino le leggi e gli statuti. Egli solo può provocare la sospensione e lo scioglimento delle pie amministrazioni quando casi gravi lo richiedano. Ed anche per quanto riguarda le incombenze affidate all'autorità tutoria questa non può spiegare la sua azione se il Prefetto non le presenta le deliberazioni soggette alla sua competenza; come non può procedere all'esame ed approvazione dei rendiconti se in precedenza la Ragioneria della Prefettura non li abbia riveduti perciò che riguarda la parte materiale delle cifre. E quando pure la deputazione ha emesse le sue decisioni, ed ha ordinato i provvedimenti che reputa necessari per il miglior andamento di un'opera pia, cioè per la migliore crea-

zione delle entrate, per il buon impiego dei fondi di case, e così via discorrendo, tutto il suo buon volere rimane inutile se la Prefettura non cura diligentemente che tali ordini vengano debitamente osservati. — E per conseguenza se le opere pie non fanno i bilanci, se sono in ritardo con i resoconti, se non hanno mai pensato alla compilazione dell'inventario, se non danno retta ai richiami ed alle osservazioni dell'autorità tutoria, cosa possono farci le Deputazioni provinciali o almeno i loro membri elettivi? E se in qualche prefettura del regno seguitasse l'attuale trascuratezza governativa anche dopo approvate ed applicate le riforme escogitate dall'on. Depretis, a che gioverebbe per le opere pie l'aver tolta l'autorità tutelare alle Deputazioni e l'averla affidata alle nuove Commissioni amministrative? — Altre volte parlando in questo periodico della reclamata riforma della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie ¹⁾ manifestammo la nostra opinione che quella legge, sebbene in qualche piccola parte incompleta, era però abbastanza adatta per costringere le pie amministrazioni ad un andamento più regolare, e che il male non derivava dalla legge stessa, ma piuttosto dalla trascuratezza di coloro che dovevano osservarla e farla osservare, e specialmente perchè le Autorità governative ricercate di sorvegliare coteste aziende non corrispondevano al proprio compito. Una medesima opinione riteniamo anche oggi, e quindi non crediamo che dal cambiamento dell'Autorità tutelare potranno venire grandi vantaggi se prima di tutto non si cerca il modo per cui il Governo ed i suoi rappresentanti locali usino maggior diligenza nell'adempimento del loro ufficio.

E parlando dei Comuni possiamo dire che di fronte alle loro amministrazioni, le ingerenze della Deputazione provinciale, se sono più numerose che per le opere pie, non hanno però maggiore importanza ed influenza pel loro andamento, in specie perchè viene sottratto all'autorità tutoria l'esame dei rendiconti nei quali soltanto si ha la storia vera del modo con cui le gestioni procedono. Avvertiamo poi e ricordiamo che se i Comuni non si trovano nel caso di eccedere il limite legale della sovrapposta sulla fondiaria la Deputazione non ne rivede i bilanci come ne ignora i rendiconti, e basta cotesta avvertenza per vedere subito a che si riduca nella pratica questo potere tutelare a cui oggi si vuole attribuire tutto il bene ed il male che presentano le amministrazioni comunali. È vero che senza il beneplacito della autorità tutoria non si creano debiti, non si alienano immobili o titoli del debito pubblico, non si vincolano bilanci per oltre cinque anni, ossia non si fanno operazioni rovinose per la finanza comunale; ma chi è pratico di queste faccende sa benissimo come in qualche parte e per molti casi cotesto beneplacito è strappato dalla forza delle cose, perchè quando interviene la Deputazione il male è già fatto e, si voglia o no, occorre rimediare con messi straordinari. Il buon andamento economico dei Comuni si ottiene massimamente con una vigilanza indefessa ed accurata durante la loro gestione annua, obbligandoli in specie ad osservare rigorosamente la legge del bilancio, procurando che le spese non sorpassino di un centesimo il previsto, che le entrate bilanciate si esigano nei modi e nei

¹⁾ Vedi Volume XI, n. 324.